

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo 2021, n. 46

Variante D.D. n. 68 del 21/11/2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5 MWe, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Soldoni – Cappella - Antonacci";
- di un cavidotto esterno di connessione MT a 30 kV della lunghezza di circa 4.000 mt;
- dell'ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG).

Società: Eurowind San Severo S.r.l., con sede legale in Roma (RN), alla Via Savoia n. 82 – P.IVA 03966050712e C.F. 03966050712.

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società **Eurowind San Severo S.r.l.**, con sede legale in **Roma (RM)**, in **Via Savoia 82**, Cod. Fisc. e P.IVA **03966050712**, nella persona del **sig. Di Muzio Franco**, nato a *(omissis)* l’*(omissis)* e residente in *(omissis)* al *(omissis)*, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 1429 del 28/02/2020, ha presentato istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di variante alla D.D. n.68 del 21/11/2016 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza prevista pari a **15,75 MWe**, costituito da **6 aerogeneratori**, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), località “Soldoni – Cappella - Antonacci”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Foggia (FG).
- La Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con D.D. n. 363 del 10/03/2020 confermava la compatibilità ambientale della variante al progetto di Parco eolico in oggetto a condizione che si provveda alla eliminazione dell’aerogeneratore contraddistinto con il numero 7; e si provveda al riposizionamento degli aerogeneratori autorizzati in modo da rispettare la distanza di sicurezza da strade e recettori sensibili non inferiore a m. 384; nonché le ulteriori prescrizioni ivi riportate.
- La variante progettuale proposta prevede la variazione delle modalità di connessione dell’impianto, descritto in oggetto, alla Rete di Trasmissione Nazionale della Società Terna S.p.A. che prevedono un collegamento in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli impianti esistenti della società Margherita S.r.l. (Cod. Id. 08017601), consistenti in:
 - realizzazione cavidotto esterno MT 30kV della lunghezza di 4.000 mt circa;
 - realizzazione dell’ampliamento della SSE 30/150 kV di Margherita presso la S.E. di Rete denominata “Foggia Nord” (realizzazione dell’edificio e dell’impiantistica nonché della installazione di un trasformatore).Oltre alla riduzione del percorso delle opere di connessione, dalla relazione descrittiva depositata sul portale www.sistema.puglia.it, emergeva che stante l’evoluzione tecnologica intervenuta in oltre 11 anni nel settore degli aerogeneratori, il Proponente comunicava la necessità di innalzare l’altezza complessiva delle torri, elevandola dai 156 m previsti in progetto a 180 m, in quanto gli aerogeneratori attualmente in commercio della potenza superiore a 2,0 MWe hanno tutti altezza pari ai 180 m.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2866 del 10/04/2020 preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal 16/05/2020, vista la sospensione

dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dall'art. 37 del D.L. 08/04/2020 n. 23.

- L'istante con nota pec del 04/06/2020 (acquisita al prot. n. 3957 del 05/06/2020) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 2866 del 10/04/2020; la Sezione ha proceduto alla verifica della documentazione trasmessa e rilevava ulteriori anomalie formali, pertanto con ulteriore nota prot. n. 4924 del 13/07/2020 trasmetteva una nuova richiesta di integrazioni cui la Società rispondeva con nota pec del 02/09/2020 (acquista al prot. n. 6089 del 07/09/2020).
- A seguito della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, pur non potendo concludere favorevolmente la suddetta verifica a causa del mancato perfezionamento della documentazione amministrativa di cui al punto 4.4.2 della D.D. 1/2011 (modalità sottoscrizione elaborati progettuali), risultata ancora carente, e a seguito dell'esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava con nota prot. n. 6723 del 29/09/2020 il formale avvio del procedimento. Con la medesima nota prot. n. 6723 del 29/09/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, informava il Proponente che avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione propedeutica risultata ancora carente nella sezione "CONFERENZA DI SERVIZI/Da Integrare"; cui l'Istante provvedeva con la nota pec del 06/10/2020 (acquisita al prot. n. 6905 del 06/10/2020).
- Pertanto, alla luce della documentazione trasmessa dal Proponente con la succitata nota pec del 06/10/2020 (acquisita al prot. n. 6905 del 06/10/2020), conclusa positivamente la verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 6723 del 29/09/2020, contestualmente convocava per il giorno 20 ottobre 2020 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto come descritto nelle premesse in modalità video conferenza; la seduta era aggiornata in attesa dell'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia; nonché del parere dell'Arpa Puglia – DAP Foggia congiuntamente al Comune di San Severo in merito alla documentazione relativa alla determinazione dei costi di dismissione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it dalla Società proponente; e con nota prot. n. 7651 del 27/10/2020 trasmetteva il verbale della suddetta riunione della Conferenza di Servizi.
- Infine con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Eurowind San Severo S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale ha provveduto al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G. pertanto, considerato che la procedura di verifica "*... assolve gli obblighi di coinvolgimento ...*" dell'Ufficio Territoriale su menzionato, la Sezione U.N.M.I.G. del Ministero dello Sviluppo Economico non è stato coinvolto nel presente procedimento.
- Nel corso della seduta, la Società Istante informava, la Sezione procedente, che con nota pec del 19/10/2020 (acquisita al prot. n. 7413 del 20/10/2020) comunicava di aver provveduto al deposito sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione "CONFERENZA DI SERVIZI/Da Integrare", oltre alla documentazione richiesta con la nota prot. n. 6723 del 29/09/2020 di formale avvio del procedimento e contestuale convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, anche il recepimento delle prescrizioni dettate dalla Provincia di Foggia con la D.D. n. 363 del 10/03/2020.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto alla verifica formale della documentazione depositata con la nota prot. n. 7413 del 20/10/2020 summenzionata, dalla quale emergeva che il Proponente aveva provveduto ad adeguare il layout dell'impianto alla D.D. n. 363 del 10/03/2020 della Provincia di Foggia succitata, eliminando l'aerogeneratore contraddistinto dal numero 7 e contestualmente dichiarava il cambio del modello di aerogeneratore, rispetto a quanto proposto nell'istanza di variante, mantenendo invariate le caratteristiche geometriche dello stesso. Pertanto allo stato l'impianto è costituito da n. 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 11, 14, 15, 16, e 23, costituito da un aerogeneratore del tipo **Nordex 149** avente potenza nominale massima pari a **5,7 MWe**,

e potenza complessiva massima pari a **28,5 MWe** come desumibile dalla Relazione Tecnica depositata sul portale telematico.

- Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24 novembre 2020 per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza; e con ulteriore nota prot. n. 8086 del 13/11/2020, per subentrate esigenze della Sezione, il rinvio della riunione succitata al giorno 25 novembre 2020.
- Contestualmente si informava il Proponente e gli enti interessati che la Sezione precedente aveva provveduto all'esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione "CONFERENZA DI SERVIZI/Da Integrare" come elencata nella nota prot. n. 7904 del 06/11/2020 succitata, dalla quale emergevano delle anomalie formali relativamente alla documentazione di cui al punto 2.2.a della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.2.6 della D.D. 1/2011, ovvero la documentazione doveva essere completata con le schede tecniche inerenti il nuovo modello di aerogeneratore adottato; e si invitava la società **Eurowind San Severo S.r.l.** a voler aggiornare la documentazione risultata carente, provvedendo a comunicare l'avvenuto deposito almeno 20 giorni prima della convocanda riunione della Conferenza di Servizi, dandone contestuale comunicazione alla Sezione precedente.
- Successivamente da una verifica condotta sul portale telematico www.sistema.puglia.it emergeva che la società Eurowind San Severo S.r.l. aveva provveduto al deposito della documentazione richiesta con la nota prot. n. 7904 del 06/11/2020 di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi; inoltre con nota pec del 02/11/2020 (acquisita al prot. n. 7758 del 02/11/2020) chiedeva l'avvio del procedimento di "*... di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità*"; e allegava la nota prot. n. 010359 del 23/10/2020 con cui l'ENAC rilasciava il proprio parere di competenza e la nota prot. n. 0073662 del 26/10/2020 con cui l'ARPA Puglia – DAP di Foggia rilasciava il parere di competenza; e con ulteriore nota pec del 10/11/2020 (acquisita al prot. n. 8008 del 10/11/2020) trasmetteva copia della documentazione depositata all'Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata e Molise.
- La seduta era aggiornata con l'impegno assunto dalla Sezione precedente, in funzione del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 14613 del 22/10/2020 acquisito agli atti del procedimento, a comunicare l'avviso di "*Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità*"; e, contestualmente, con l'invito rivolto alla Società istante a voler provvedere alla trasmissione dell'accordo di condivisione del cavidotto MT – 30 kV e del relativo tracciato con la società Margherita S.r.l.; nonché con l'invito rivolto alla Provincia di Foggia a volersi esprimere in merito alla compatibilità paesaggistica e sismica. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 8490 del 27/11/2020 trasmetteva il verbale della succitata seduta della Conferenza di Servizi.
- In seguito la società Eurowind San Severo S.r.l. con nota pec del 26/11/2020 (acquisita al prot. n. 8498 del 27/11/2020) trasmetteva l'accordo, sottoscritto con la società Margherita S.r.l., di condivisione del "*... cavidotto di connessione di proprietà di Margherita S.r.l. ...*"; infine la Provincia di Foggia – con nota prot. n. 51706 del 27/11/2020 (prot. n. 8540 del 30/11/2020) trasmetteva la conferma dell'avvenuto rilascio del parere di compatibilità paesaggistica con la D.D. n. 363 del 10/03/2020 di conferma della compatibilità ambientale di cui alla D.D. n. 68/2016 di Autorizzazione Unica; nonché le modalità per il deposito del progetto esecutivo a valle del rilascio del titolo autorizzativo ai fini del rilascio della compatibilità sismica.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7665 del 16/10/2020, con cui evidenzia che per il medesimo intervento le valutazioni di competenza sono state rese in seno al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia; al riguardo, con nota prot. n. 4979 del 10/06/2019, per il quale ha espresso parere favorevole alla variante in valutazione a condizione che:

- tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa;
- l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;
- l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo alla Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività. Si prescrive infine che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
 - siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratore;
 - siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste cavidotti, ecc,);
 - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 133966 del 09/11/2020, Con riferimento al Procedimento di Autorizzazione Unica indetto dalla Regione Puglia di cui all'oggetto, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi, a produrre quanto richiesto nell'allegato modello comprensivo di istruzioni. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza in oggetto sarà archiviata.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la società Eruowind San Severo S.r.l. con nota pec del 09/11/2020 (acquisita al prot. n. 8008 del 10/11/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, formalizzazione di istanza per il rilascio del nulla osta definitivo allegando la documentazione tecnica richiesta.

Pertanto, la società Eurowind San Severo S.r.l., ha provveduto a formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato entro il termine perentorio assegnato dall'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.

- Ministero dello Sviluppo Economico –Direzioe Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 58793 del 19/11/2020, in riferimento alla dichiarazione del 20/10/2020, conforme al modello di cui all'Allegato 17 del decreto legislativo n. 259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I., prot.n. 56952 del 12/11/2020, si comunica che la Eurowind San Severo S.r.l., codice fiscale 03966050712, con sede legale in Roma, Via Savoia, 82, potrà espletare l'attività di cui all'art. 104, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2020 e scadenza il 31/12/2029.
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 13891 del 13/10/2020, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell'ambito dell'impianto di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene alla specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 11875 del 10/12/2020, con cui comunica che, il Servizio Usi Civici può esercitare le proprie funzioni certificatorie solo a fronte di specifiche e documentate richieste

che indichino esattamente gli estremi catastali delle aree da sottoporre a verifica. Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare le doverose ricerche documentali al fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l'eventuale mancato riscontro in alcun modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.

- Appare utile ribadire che l'attestazione di cui alla L.R. 7/1998, costituisce documento necessario ai fini della verifica dei presupposti essenziali per l'eventuale avvio dei procedimenti di cui al D.Lgs. 387/2003, ragione per la quale appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti, ai fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell'autorità procedente, ed in particolare del responsabile del procedimento, già in fase iniziale, evitando così il rischio di aggravare inutilmente l'iter procedurale laddove si riscontrino poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree interessate dagli interventi proposti. Infatti, dette aree appaiono intangibili e indisponibili fino a che non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al manufatto di destinazione di competenza della Giunta regionale, cui sono rimesse le determinazioni finali a conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla normativa in materia di usi civici. Si precisa che per i procedimenti già avviati senza tener conto di quanto sopra, potrà acquisire la suddetta attestazione di vincolo demaniale di uso civico esclusivamente per i comuni che sul P.P.T.R. non risultano tra quelli validati (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi Civici: verifica consistenza) e per quelli che non fanno parte dell'elenco dei Comuni non risultano terreni di demanio civico.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto alla verifica della sussistenza del vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 c. 2 della L.R. 7/1998;
- la verifica è stata condotta sulle aree interessate dal progetto in oggetto ricadente nei territori dei comuni di San Severo e Foggia che sul portale SIT Puglia, nella sezione Usi Civici: verifica consistenza, risultano fra quelli validati;
- dalla verifica condotta emergeva che il Comune di San Severo è dotato di "*Dichiarazione di inesistenza di operazioni (di indole demaniale) da compiere nel territorio del Comune di San Severo, ai sensi di legge - Bari, 3 dicembre 1937*";
- analogamente anche il comune di Foggia è dotato di "*Dichiarazione di non emissione del provvedimento di indole demaniale per il Comune di Foggia - Bari, 16 maggio 1938*".

Pertanto si ritiene assolto l'onere di verifica imposto dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, resta inteso che laddove dovessero emergere errori, ovvero mancati aggiornamenti nelle informazioni rilevabili dal sito ufficiale www.sit.puglia.it con stretto riferimento agli Usi Civi codesta Sezione non si riterrà responsabile di eventuali modifiche che dovessero comportare ritardi nella realizzazione dell'impianto ovvero dovessero condurre ad una variante al provvedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14613 del 22/10/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in dicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 13855 del 09/10/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it con codice id. KYEQD58, si è rilevato che su tale progetto è stato già espresso parere favorevole con A.D. n. 509 del 21/07/2014 del Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento STP BA/FG. Considerato che la presente variante consiste nella variazione dell'altezza del mozzo delle torri e la realizzazione di un edificio elettrico all'interno di una stazione già esistente, oltre alla non realizzazione di alcuni tratti di cavidotto già autorizzati; questa Autorità Idraulica non rilevando nuove interferenze delle opere in progetto con corsi d'acqua non ha alcun ulteriore parere da esprimere sotto l'aspetto idraulico.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 13368 del 20/11/2020, con cui esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta e della relativa linea di allaccio.
- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 14775 del 19/10/2020, con cui comunica che, dall'esame degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale www.sistema.puglia.it si riscontra che il cavidotto esterno di connessione MT interferisce, nell'agro del comune di San Severo, con il tracciato storico del Tratturello n. 86 Foggia – Sannicandro. Nel tratto interessato dall'interferenza il tracciato tratturale coincide con il sedime della SP 24 e ricade in aree appartenenti alla classe b) ex art 6 c. 1 della LR 4/2013 ovvero *“aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico”*; per tali aree questo Servizio non è competente ad esprimere alcun parere che dovrà invece essere reso dalla Provincia di Foggia quale ente gestore della strada.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 13636 del 22/12/2020, con cui comunica che l'intervento, nel complesso, ricade in aree individuate catastalmente ai Fogli di mappa nn. 139-140-141-142 del Comune di San Severo (FG) e Foglio n. 37 del Comune di Foggia, che risultano sottoposte a vincolo d'uso dell'acquifero del Tavoliere, cosiddetto di **“Tutela Quantitativa”**, dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333/2019. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019)**, alle quali si fa espresso rinvio. La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configurano con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, , prot. n. 61480 del 09/11/2020, con cui comunica che le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. Si precisa altresì che:
 - a) vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
 - b) venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 - c) l'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13/10/2017, n. 19 *“Tagli boschivi”*;
 - d) l'eventuale estirpazioni di colture arboree di interesse agrario dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale;
 - e) l'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;
 - f) non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;

g) ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

h) ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;

i) sono fatti salvi gli aspetti urbanistico - edilizi di esclusiva competenza del Comune.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 20636 del 27/10/2020, con cui comunica preliminarmente che, nell'ambito del procedimento unico di cui alla D.D. n. 68 del 21/11/2016, la ex Autorità di bacino della Puglia ha reso il proprio contributo non nota prot. n. 15865 del 11/11/2015; considerate le disposizioni degli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P AI (NTA) e fatte salve le prescrizioni contenute nella predetta nota prot. n. 15865 del 11/11/2015 in merito all'impiego della perforazione teleguidata per l'attraversamento del reticolo idrografico, questa Autorità di Bacino Distrettuale, con riferimento alle opere di nuova realizzazione, ritiene di poter esprimere parere favorevole prescrivendo che, nelle aree tutelate dal PAI:

- si ponga in essere ogni azione utile a preservare nel tempo la funzionalità delle opere (con particolare riguardo alla protezione delle stesse da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti) e la sicurezza delle persone;

- le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;

- si adottino le cautele e le precauzioni finalizzate a non incrementare la pericolosità idraulica, né localmente, né nei territori a valle o a monte;

- si evitino l'accumulo di materiale e qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte;

- relativamente alle interferenze (parallelismi e/o attraversamenti) con l'idrografia superficiale, prima dell'inizio dei lavori si accerti che le modalità di risoluzione previste da progetto risultino compatibili con la eventuale presenza di opere d'arte, concordando con l'Ente preposto alla gestione e/o manutenzione delle stesse ogni opportuna cautela e/o accorgimento tecnico.

Resta inteso che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale è sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere ovvero in fase di esercizio dell'impianto.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 73662 del 20/10/2020, con cui considerato che il recettore più prossimo risulta ubicato a circa 950 metri si esprime parere favorevole alla variante in oggetto per l'installazione dell'aerogeneratore: NORDEX N149 con altezza mozzo m.105 e diametro m.149, con potenza singola di 5,7MW e per una potenza complessiva del parco eolico costituito da 5 aerogeneratori di 28,5MW e con le prescrizioni già espresse nel precedente parere che di seguito si reiterano:

- 1) Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l'esecuzione dei lavori e il trasporto di materiali polverulenti;

- 2) Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.);

- 3) Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3, della L.R.31/2008, così come modificato dalla L.R. n.52/2019, si esprime,

altresì, “*parere favorevole*” alla valutazione dell’importo della fideiussione che codesta autorità competente vorrà considerare sulla base del computo metrico, asseverato fornito dal tecnico della società, ritenuto congruo in relazione alle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

- Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 22822 del 23/11/2020, comunica che dall’esame della documentazione tecnica acquisita sono emerse interferenze degli interventi in progetto, e precisamente dell’elettrodotta sterno di connessione con la rete idrografica e la rete irrigua gestita dal Consorzio e precisamente:

Interferenza		Bene demaniale
n.	identificativo	
Int. n. 1	San Severo (FG) FC 140 p.lle 123-95	Condotta PVC ϕ 110 mm
Int. n. 2	San severo (FG) FC 140 p.la 78	Affluente Torrente Salsola
Int. n. 3	San Severo (FG) FC 140 p.la 132	Condotta C.A. ϕ 500 mm

Dall’elaborato CdB01 – Intersezioni Rete Agraria e Ingegneria si rileva che tutti e tre gli attraversamenti saranno realizzati con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.); il franco netto tra il cavidotto da installare e le opere coinvolte stato fissato in mt. 2,00 mentre i punti di immersione e riemersione della perforazione sono posizionati a distanza adeguata rispetto alle opere attraversate. La presenza del cavidotto sarà segnalata con idonee paline adeguatamente fissate al suolo. Le modalità di superamento delle interferenze non creano pregiudizi e/o inibizioni per la gestione e l’esercizio delle opere attraversate pertanto, per quanto di competenza di questo Consorzio, si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione all’uso dei beni demaniali interessati, si comunica che la relativa istruttoria, condotta sulla scorta della documentazione prodotta dalla società proponente, si è conclusa con esito positivo e che pertanto questo Consorzio provvederà quanto prima al rilascio del titolo abilitativo previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2013.

- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente,
- prot. n. 11140 del 10/03/2020 con cui trasmette D.D. 363 del 10/03/2020 con la quale determina di confermare la compatibilità ambientale della variante al progetto di Parco eolico potenza 15,75 MW sito nel comune di San Severo già oggetto dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 68 del 21/11/2016 a condizione che:
 1. sia eliminato l’aerogeneratore n. 7 (posto più a nord) per mitigare ulteriormente l’impatto generale dell’impianto, ridurre l’effetto di addensamento e mitigare l’eventuale disturbo visivo, in coerenza con quanto prescritto nel parere del Comune sotto riportato;
 2. riposizionare gli aerogeneratori autorizzati in modo da rispettare la distanza di sicurezza di strade e recettori sensibili ad una distanza non inferiore a m. 384;
parere del Comune di San Severo n. 0004625.USCITA.20-02-2020:
 3. in relazione all’AU rilasciata e alla compiuta definizione di misure di compensazione in applicazione della Delibera GM 116/2015 la ditta dovrà provvedere a comunicare la quantificazione presunta, comprensiva dei eventuali incentivi vigenti, della valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente nell’impianto eolico;
parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia n. MiBAC|SABAP-FG|10/06/2019|0004979:
 4. tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l’assistenza archeologica continuativa;

5. l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;
6. l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività;
7. si prescrive infine che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
 - a. siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
 - b. siano rimosse fondazioni (plinti e palo) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
 - c. sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;

parere rilasciato da Arpa con nota n. protocollo 0052481-2-12/07/2019:

8. siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l'esecuzione dei lavori e il trasporto di materiali polverulenti.
9. sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
10. nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.

- Modulo parere I riunione della Conferenza di Servizi del 20/10/2020 con il quale conferma la compatibilità ambientale della Variante, come da D.D. n. 363 del 10/03/2020 con aumento della potenza dell'aerogeneratore a 5,7 MW, trattandosi di modifica non sostanziale ai sensi della L.R. 25/2012, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'Arpa per gli aspetti di sua competenza ed in particolare il calcolo della gittata massima delle parti rotanti e relativi frammenti.

- nota prot. n. 51706 del 27/11/2020, con cui comunica che La valutazione di impatto ambientale è comprensiva della compatibilità paesaggistica relativa alla variante proposta.

Per quanto attiene gli aspetti di compatibilità sismica si precisa che, prima dell'inizio dei lavori, la società dovrà depositare il progetto esecutivo, previa formale istanza da inoltrare al Servizio Edilizia Sismica della Provincia, attraverso il portale informatico dello *Sportello Telematico Unificato Provincia di Foggia*, trasmettendo la documentazione progettuale con le asseverazioni dei progettisti, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore e l'accettazione all'assunzione dell'incarico da parte dell'impresa costruttrice esecutrice dei lavori, al fine di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del DPR n. 380/2001.

- Comune di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, prot. n. 26304 del 24/11/2020, in riferimento all'intervento proposto e tenuto conto delle integrazioni prodotte dal proponente (stralcio dell'aerogeneratore n. 7 con riduzione dell'impianto eolico a complessivi n. 5 aerogeneratori – n. 11, 14, 15, 16, e 23) si conferma il parere favorevole espresso con nota prot. n. 22815 del 19/10/2020, ritenendosi recepita la prescrizione ivi indicata in ordine allo stralcio di n. 1 aerogeneratore, così da ridurre il complessivo impatto visivo dell'impianto eolico già autorizzato con D.D. n. 68 del 21/11/2016, tenuto altresì conto che sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 106 delle N.T.A. del P.P.T.R., essendosi in presenza di parere di compatibilità paesaggistica rilasciato a norma del P.U.T.T./P in sede di procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 68 del 21/11/2016. Con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene congrua la determinazione dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, così come adeguati in esito all'aggiornamento del progetto, ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 20 della L.R. 52/2019..

Con riferimento alla definizione e relativa quantificazione delle misure di compensazione/mitigazione, in applicazione della Delibera di G.M. n. 116/2015, avente ad oggetto "*Piano degli interventi di Buone*

pratiche per la costruzione del paesaggio quale mitigazione degli impianti di produzione energie da fonti alternative. Atto di indirizzo", si individua quale misura di compensazione ambientale l'intervento di "Riqualificazione delle strade interpoderali" per un valore pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, in applicazione dell'all. 2 D.M. 10/10/2020 punto 2 lett. h); a tal proposito si fa presente che con nota acquisita al prot. comunale n. 22700 del 18/10/2020, il GSE (Gestore Servizi Elettrici), Dipartimento Supporto alla Fonti Rinnovabili, ha comunicato l'ammissione in posizione utile nella graduatoria dell'asta as_a_2020_3 ai sensi del D.M. 04/07/2019 dell'impianto di generazione di energia proposto dall'Eurowind S.r.l..

Tale intervento, che andrà realizzato a cura e spese del proponente e la cui realizzazione si richiede che venga espressamente prevista in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo unico, dovrà essere puntualmente definito, in esito alla quantificazione presunta della valutazione dell'energia prodotta dall'impianto eolico, entro sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica e comunque prima dell'inizio dei lavori mediante stipula di apposita convenzione con il Comune di San Severo.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il Comune di San Severo ha individuato la tipologia di intervento di mitigazione ambientale nella misura "Riqualificazione delle strade interpoderali" in applicazione della Delibera di G.M. 116/2015

RILEVATO che:

- sempre il Comune di San Severo ha previsto che al fine di dare puntuale definizione degli interventi volti alla mitigazione ambientale dell'impianto in progetto la Società istante debba sottoscrivere, entro sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica e comunque prima dell'inizio lavori, una convenzione.

Pertanto, in recepimento di quanto stabilito dal Comune di San Severo, la società Eurowind San Severo S.r.l. dovrà, provvedere alla stipula di apposita convenzione da sottoscrivere entro sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica e comunque prima dell'inizio lavori, con la quale verranno definiti puntualmente gli interventi di mitigazione ambientale da individuarsi fra quelli ricompresi nella misura "Riqualificazione delle strade interpoderali" in applicazione della Delibera G.M. 116/2015.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0028310 del 08/10/2020, visionata la nuova documentazione progettuale depositata dalla società proponente sul portale www.sistema.puglia.it, comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in progetto.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0001282 del 20/01/2021, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni-asp.
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0003817 del 26/01/2021, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- dovranno essere rispettate tassativamente le posizioni degli aerogeneratori così come comunicate dalla Società proponente con la nota pec in data 08/10/2020 e riportate nel parere A.M. cui si fa seguito;

- in considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori;

- ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

▪ ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 0103597 del 23/10/2020, comunica che:

- l'ENAV con foglio 68880\2020\Funzione Progettazione Spazi aerei (ENAC-PROT-2020-57590) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza mentre le procedure di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;

- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna;

- gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. In merito alla segnaletica diurna (*Marking*) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegare al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut;

- le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole;

- dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade;

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria.

- ANAS S.p.A., prot. n. 0660587 del 10/12/2020, con cui comunica che preso atto di quanto dichiarato dalla società Eurowind San Severo S.r.l. con nota del 25/11/2020 pervenuta tramite Pec in data 26/11/2020 (con Prot. ANAS CDG-0638582-I del 30/11/2020) non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, 14613 del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7509 del 22/10/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione della variante progettuale in progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 8858, n. 8864, n. 8865, n. 8866, n. 8867 e n. 8868 del 10/12/2020, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati;
- successivamente, la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota pec del 09/12/2020 (acquisita al prot. n. 8849 del 10/12/2020), e nota pec del 20/01/2021 (acquisita al prot. n. 621 del 21/01/2020) comunicava di avere raggiunto accordi bonari con alcuni dei proprietari degli immobili interessati dal progetto in oggetto.

Con riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, si evidenzia quanto segue:

- la società Eurowind San Severo S.r.l. con nota pec del 20/10/2020 (acquisita al prot. n. 7426 del 20/10/2020) chiedeva congiuntamente all'Arpa Puglia – DAP di Foggia e al Comune di San Severo il rilascio del parere di competenza in merito alla richiesta di determinazione dell'importo della "*... fideiussione a garanzia delle opere di dismissione e ripristino il cui ammontare (...) risulta dalla relazione «Piano di dismissione e ripristino» già depositata sul portale Sistema Puglia ...*";
- l'Arpa Puglia – DAP di Foggia con nota prot. n. 79798 del 16/11/2020 (acquisita al prot. n. 8201 del 16/11/2020) confermava il parere espresso con la precedente nota prot. n. 73662 del 20/10/2020 anche per gli aspetti di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. 31/2008, così come modificato dalla L.R. 52/2019;
- il Comune di San Severo con nota prot. n. 26304 del 24/11/2020 (acquisita al prot. n. 8433 del 25/11/2020) con cui "*... con riferimento al Piano di dismissione dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi ...*" comunicava di ritenere congrua la determinazione la determinazione dei costi di dismissione e di ripristino determinati a seguito dell'aggiornamento in esito alla eliminazione di costi di dismissione inerenti l'aerogeneratore oggetto di stralcio.

Pertanto in fase di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010 si terrà in conto, ai fini della determinazione del valore della fideiussione a garanzia della dismissione dell'impianto, del valore proposto e approvato dagli enti competenti nel corso del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Eurowind San Severo S.r.l. ha provveduto

al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 27/02/2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;

- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. n. 11140 del 10/03/2020 trasmetteva D.D. 363 del 10/03/2020 con la quale determina di confermare la compatibilità ambientale della variante al progetto di Parco eolico potenza 15,75 MW sito nel comune di San Severo già oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 68 del 21/11/2016 con prescrizioni, facente parte integrale della presente;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1627 del 18 febbraio 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Eurowind San Severo S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 25/02/2021 e acquisita al prot. n. 1961 del 25/02/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare

tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1328 del 09/02/2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **28,5 MW**, costituito da **5 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Soldoni – Cappella - Antonacci" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla D.D. n. 363 del 10/03/2020, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
11	544801,864	4606055,624
14	545989,162	4507303,877
15	546379,813	4507540,783
16	546874,830	4507577,235
23	546900,160	4607069,355

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08017601), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli impianti esistenti della società Margherita S.r.l.. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno a 30 kV di connessione della lunghezza di circa 4.000 mt;
 - l'ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 02/03/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Eurowind San Severo S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 02/03/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023650;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0099965 del 16/03/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Eurowind San Severo S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di

Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Eurowind San Severo S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 02/03/2021 dalla società Eurowind San Severo S.r.l..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1627 del 18/02/2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1327 del 09/02/2021, si provvede al rilascio, alla Società Eurowind San Severo S.r.l. - con sede legale in Roma (RM), alla via Savoia, 82 – P.IVA 03966050712 e C.F. 03966050712, dell'Autorizzazione Unica in variante, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **28,5 MW**, costituito da **5 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Soldoni – Cappella - Antonacci" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla D.D. n. 363 del 10/03/2020, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
11	544801,864	4606055,624
14	545989,162	4507303,877
15	546379,813	4507540,783
16	546874,830	4507577,235
23	546900,160	4607069,355

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08017601), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli impianti esistenti della società Margherita S.r.l.. Tale soluzione prevede la costruzione di. Tale soluzione prevede la costruzione di
 - un cavidotto esterno a 30 kV di connessione della lunghezza di circa 4.000 mt;
 - l'ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Eurowind San Severo S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione"*

della conferenza", effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del 07/08/2020.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della diversa quantificazione determinata in sede di Conferenza di Servizi, pari ad euro 130.517,50, rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro

sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 30 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di San Severo (FG);
 - o al Comune di Foggia (FG);

- alla Società Eurowind San Severo S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**